



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Lavoro

in persona del giudice, dott. Claudio Cottatellucci
all'udienza del 26 settembre 2018, all'esito della camera di consiglio, alle ore 19.00, assenti le
parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 35478 R.G. anno 2016

TRA

██████████ s.a.s. di ██████████ in persona del socio accomandatario ██████████
██████████ con sede legale in Torino, in corso Orbassano n.191/1, elettivamente domiciliata in
Roma, in via Pierluigi da Palestrina 47, presso lo studio dell'avv. Rinaldo Geremia, che lo
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Gaetano Basile, Maurizio de la
Forest ed Emanuela de la Forest, come da procura allegata al ricorso

Ricorrente in opposizione

E

Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani "Giovanni Amendola" – I.N.P.G.I., in
persona della Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv.
Bruno Pontecorvo ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'INPGI in Roma, in via Nizza
35, come risultante da procura rilasciata su foglio separato

Resistente opposto

p.q.m.

Visto l'art. 429 e 653 c.p.c.

Rigetta il ricorso proposto da ██████████ s.a.s. di ██████████ ██████████ avverso il decreto
ingiuntivo n. 5945 / 2016 emesso il 25 luglio 2016 che per l'effetto conferma

Condanna la ██████████ s.as. al pagamento delle spese di lite in favore dell'istituto opposto
liquidate nella complessiva somma di € 3.800,00, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come
per legge se dovute

Fissa in giorni trenta il termine per il deposito dei motivi
Roma, 26 settembre 2018

Il Giudice
Dott. Claudio Cottatellucci



sent. 7006/18

Nella causa civile iscritta al n. ³⁵⁴⁷⁸ ~~18708~~ del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016

Ragioni di fatto e di diritto

Con ricorso trasmesso in via telematica il 13 ottobre 2016 la [redacted] s.a.s. ha chiamato in causa l'INPGI chiedendo che:

- In via preliminare, fosse sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 5945/2016 emesso il 25 luglio 2016 ed oggetto dell'odierna opposizione;
- Nel merito, fosse annullato il decreto e la pretesa impositiva azionata dall'INPGI con la notifica dell'atto in accoglimento dell'odierno ricorso;
- Fosse condannato l'istituto opposto al pagamento delle spese di lite.

Va premesso, per una corretta comprensione della vicenda, che l'odierna opposizione viene proposta avverso il decreto indicato in precedenza con il quale l'INPGI ha ingiunto il pagamento della somma di € 157.665,93, relativa ad asserite omissioni contributive e sanzioni civili, come risulterebbe dal verbale di accertamento n. 68/2014 redatto sulla base della qualificazione dei rapporti di lavoro di quattro giornalisti: [redacted] e [redacted].

Il decreto ingiuntivo opposto è stato munito della clausola di provvisoria esecutorietà.

A sostegno dell'opposizione la società ha affermato che svolge attività nell'ambito dell'editoria giornalistica e si avvale per questo della collaborazione di diversi giornalisti per la realizzazione dei prodotti editoriali; che tra le diverse attività svolte c'è la redazione di una pubblicazione mensile [redacted]; che il verbale di accertamento era stato notificato anche alla s.r.l. [redacted] Service sul presupposto di una responsabilità solidale ex art. 29 co.2 del D. Lgs. n.276/2003 tra l'opponente e [redacted], in qualità di committente della rivista; che la [redacted] Service s.r.l. è una società di servizi che, tra i suoi compiti, sovrintende anche alla pubblicazione della testata giornalistica [redacted]; che avverso il verbale di accertamento aveva presentato ricorso amministrativo; che, per quanto riguarda le singole posizioni dei giornalisti interessati ai rilievi dell'istituto opposto:

[redacted] giornalista pubblicitista a professionista, aveva sottoscritto con la società opponente nel novembre 2013 un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la qualifica dell'art. 2 del Ccnl Fieg - Fnsi con decorrenza dal gennaio 2014 e cessazione al 30 agosto 2016; non svolgeva per la [redacted] s.a.s. la professione di giornalista in via esclusiva; era stato titolare di partita iva nel periodo dal 1 agosto 2009 al 31 dicembre 2013; svolgeva una propria attività professionale autonoma che lo impegnava in maniera significativa, risultante dal sito [www.\[redacted\].it](http://www.[redacted].it); nel periodo precedente la sottoscrizione del contratto non aveva alcun obbligo di orario né altri vincoli, non svolgeva lavoro di redazione (passare pezzi, correggere bozze ...), non era obbligato a seguire alcun evento né a redigere articoli se non avesse ritenuto di farlo, non aveva una propria postazione lavorativa.

[redacted] ha collaborato con la società opponente dal 1 agosto 2009 al 30 novembre 2010; aveva avuto un rapporto di collaborazione autonoma, non riceveva direttive sull'attività da svolgere, non aveva obbligo di orario o di presenza, svolgeva nello stesso periodo altri lavori senza alcun impegno di esclusiva con l'odierna opponente; aveva collaborato anche con riviste concorrenti, come ad esempio [redacted] a volte utilizzando lo pseudonimo di [redacted].

[redacted] ha iniziato a collaborare dal 2007 con la [redacted] s.a.s. svolgendo uno stage universitario, nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2010 ed il 31 luglio 2014 non aveva obblighi di presenza, non doveva concordare ferie o permessi in caso di assenza, non era sottoposto ad alcun vincolo gerarchico, poteva organizzare il lavoro secondo i tempi ed i pezzi che gli venivano richiesti concordando tempi e modalità, per sua scelta non ha mai voluto avere un contratto con l'odierna opponente.

██████████ ha iniziato a collaborare dal 30 maggio 2011, nel periodo compreso tra il 29 ottobre 2013 ed il 31 luglio 2014 non ha mai avuto obblighi di presenza o di rispetto dell'orario, non riceveva alcuna direttiva sull'attività da svolgere e conduceva la propria attività senza essere coordinato nel suo lavoro.

Ciò esposto sulle posizioni individuali, ha aggiunto che i quattro giornalisti avevano potuto decidere in autonomia i periodi di assenza dal lavoro durante l'estate, che l'attività lavorativa era stata gestita in ragione di tempi decisi da ciascuno liberamente, che i giornalisti non avevano ricevuto nello svolgimento dell'attività né dalla ██████████ s.a.s., né dai suoi incaricati, alcuna direttiva sull'attività da svolgere, che non avevano obblighi di presenza e, nel caso fossero impossibilitati a svolgere una collaborazione, si accordavano autonomamente per sostituirsi a vicenda.

Quanto alla somma oggetto del decreto ingiuntivo, ha precisato che a fronte dell'importo richiesto di € 157.655,93, lo stato patrimoniale della società esprime un attivo nel periodo in questione che si attesta su circa € 44.000,00, mentre i movimenti sui conti bancari, come risultante dagli estratti conto prodotti, oscillano su importi compresi tra i 25.000,00 ed il 26.000,00 euro.

Ricostruita in questi termini la vicenda, ha sostenuto che erano estranei ai rapporti di lavoro in questione i requisiti tipici della subordinazione ed ha richiamato le pronunce della giurisprudenza di legittimità che, in vicende analoghe a quella in esame, ritiene siano concordanti con la sua tesi e con gli argomenti posti a fondamento dell'odierna opposizione; ha infine concluso nei termini indicati in precedenza.

In giudizio si è costituita l'INPGI con memoria trasmessa in via telematica il 21 marzo 2017 con la quale ha chiesto che:

- a. *sia rigettato integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermato il decreto ingiuntivo opposto, da dichiarare quindi esecutivo in via definitiva;*
- b. *sia condannata ██████████ s.a.s. al pagamento in favore dell'INPGI della somma di € 157.655,93 o della diversa somma che dovesse essere accertata in corso di giudizio.*

A sostegno di queste conclusioni, dopo aver svolto una premessa propria natura giuridica e sulle funzioni assegnatele, ha affermato che riteneva opportuno in via preliminare rilevare come la società opponente non avesse contestato la natura giornalistica dell'attività svolta dai soggetti in precedenza indicati; che risulta allo stesso modo non controverso il loro status professionale appunto come giornalisti; che piuttosto ai fini della verifica della fondatezza della pretesa contributiva azionata dall'istituto occorreva invece accertare in giudizio la natura dell'attività lavorativa svolta dai giornalisti ██████████ e dal giornalista ██████████ che l'istituto opposto ritiene debba essere inquadrata nello schema della subordinazione per i primi tre e della parasubordinazione per l'ultimo.

Passando quindi ad esaminare questo profilo della controversia, l'istituto opponente ha sostenuto che la valutazione doveva essere effettuata analizzando in concreto le mansioni svolte dagli interessati, ha quindi aggiunto che i verbali ispettivi redatti ad esito della visita di vigilanza da parte del personale dell'istituto previdenziale sono assistiti da una generale presunzione di legittimità, che alle conclusioni poi poste a fondamento delle pretese creditorie da parte dell'istituto si era giunti attraverso un esame approfondito ed accurato della documentazione, che per altro questi accertamenti erano stati effettuati nell'immediatezza dei fatti e quindi erano assistiti da una presunzione di attendibilità perché non condizionati dal datore di lavoro, che l'esclusione di un'efficacia diretta sino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro non implica che esse siano prive di qualsiasi valenza probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio.

Quanto al contenuto degli accertamenti effettuati ha richiamato i seguenti profili:

- a. nel periodo contestato, sia ██████████ che ██████████ erano stati presenti nella redazione de ██████████ e di ██████████ tutti i giorni e a tempo pieno;

- b. [redacted] aveva garantito una presenza assidua, sia pure non a tempo pieno, assimilabile a quella di un redattore *part time* con orario medio di venti ore settimanali;
- c. i tre giornalisti avevano seguito nei fine settimana eventi e manifestazioni legate al mondo dell'automobile spesso in trasferta usufruendo del rimborso delle spese sostenute;
- d. gli stessi hanno svolto in particolare le mansioni di stesura degli articoli, correzione di bozze, impaginazione grafica, realizzazione di servizi in trasferta in occasione di eventi;
- e. hanno fruito per lo svolgimento delle loro attività professionali di postazioni di lavoro complete e, in caso di assenza per malattie, ferie o permessi, erano tenuti a darne comunicazione al responsabile aziendale [redacted];
- f. nello svolgimento delle loro attività non potevano prescindere da un continuo contatto con i responsabili aziendali e con il comitato editoriale per ricevere da loro direttive sulle attività di redazione e sull'aggiornamento dei temi da seguire;
- g. la loro presenza in redazione è stata rilevata in occasione del primo accesso ispettivo, in particolare [redacted] non era stato ancora denunciato al Centro per l'impiego nonostante avesse sottoscritto un contratto di lavoro subordinato;
- h. il contratto in questione prevedeva la redazione di articoli per le riviste anche con eventuali trasferte e fotografie, la cura delle rubriche de [redacted] la collaborazione ed il supporto ad eventuali attività dell'ufficio stampa per [redacted].

Tenendo conto dell'insieme di questi indici, l'istituto opposto ha sostenuto la fondatezza delle proprie pretese avendo [redacted] e [redacted] effettuato la propria attività lavorativa in regime di subordinazione e [redacted] in regime di parasubordinazione.

Dopo aver richiamato pronunce della giurisprudenza di legittimità sul punto, ha concluso nel senso indicato in precedenza.

Depositato il ricorso, è stata fissata una prima udienza per il giorno 28 dicembre 2016 per la discussione sulla richiesta sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo; all'esito il giudice ha rigettato l'istanza riferendosi alla dichiarazione resa in giudizio dall'istituto opposto che si era impegnato a non porre in esecuzione il decreto prima che questo giudizio fosse definito.

Fissata quindi udienza per il giorno 5 aprile 2017, successivamente differita al giorno 11 aprile, sono state ammesse le prove testimoniali con [redacted] e [redacted], poi effettivamente assunte nell'udienza del 27 aprile 2018 (un differimento dell'udienza inizialmente programmata si è reso necessario per il sopravvenuto trasferimento del magistrato cui era stato in precedenza assegnato il giudizio).

Così completata l'istruttoria, è stata fissata udienza per il giorno 26 settembre 2018, con termine per note autorizzate, quando la causa è stata discussa e decisa.

Osserva questo giudice quanto segue.

La prova con i tre testi indicati è stata assunta con i limiti indicati nell'ordinanza ammissiva del 26 aprile 2017: pieno valore di prova testimoniale rivestono le dichiarazioni rese sugli altri soggetti mentre, con riferimento a sé, trovandosi nella condizione di incapacità a testimoniare che deriva dalla possibile omissione contributiva ove risultasse fondata la natura subordinata del rapporto, possono solo riferire in libero interrogatorio (in termini Cass. 25 gennaio 2016 n. 1256, richiamata nell'ordinanza predetta, che su punto afferma:

"(...) la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte ritiene che nel giudizio tra datore di lavoro ed istituti previdenziali o assistenziali avente ad oggetto il pagamento di contributi, qualora sorga contestazione sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente necessità di preliminare accertamento di detto rapporto quale presupposto dell'obbligo contributivo, la posizione che il lavoratore assume in detto giudizio determina la sua incapacità a testimoniare, ma ciò non esclude che il giudice possa, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 421 c.p.c., interrogarlo

liberamente sui fatti di causa (Cass. 29 maggio 2006 n. 2388/2012; Cass. 4 agosto 1998 n. 7661, Cass. n. 14197 del 2010)".

A questi criteri ci si è quindi attenuti al momento dell'assunzione della prova e alla stregua degli stessi criteri debbono essere esaminate le risultanze istruttorie.

Sempre in premessa, va anche chiarito che unico ed effettivo tema controverso di questo giudizio, come osservato dall'INPGI nella memoria di costituzione, non è la natura giornalistica dell'attività svolta dai quattro soggetti per i quali l'istituto ha formulato le pretese contributive oggetto dell'opposizione, quanto piuttosto il fatto che la loro prestazione di lavoro sia o meno riconducibile allo schema della subordinazione per i primi tre e della parasubordinazione per il quarto, elemento questo contestato dalla società opponente e quindi tema esclusivo di questa controversia.

Così delimitato il tema della cognizione di questo giudizio, alcune puntualizzazioni, anch'esse preliminari, riguardano invece le plurime fonti di prova raccolte in questo giudizio e le palesi contraddizioni che dall'esame di queste emergono.

Una prima fonte di prova è costituita dai verbali di accertamento redatti dalla funzionaria di vigilanza INPGI [redatto] il primo con n. 68/2014 (in atti resistente doc. 7) redatto il 10 settembre 2014 e notificato il successivo 17 settembre, a conclusione degli accertamenti amministrativi iniziati il 4 giugno precedente; il secondo redatto il 1 ottobre successivo (in atti resistente doc.8) e contenente alcune parziali rettifiche del precedente.

Ai verbali sono anche allegati le dichiarazioni rese e sottoscritte da [redatto] [redatto], [redatto] e [redatto] (in atti di parte resistente ai nn. da 11 a 14) raccolte il 17 giugno ed il 14 luglio [redatto], il 17 giugno [redatto], [redatto] il 1 luglio 2014.

Tutti gli interessati, ad eccezione di [redatto], sono poi stati sentiti in qualità di testimoni nell'udienza del 27 aprile 2018.

I criteri da utilizzare nell'esame dei verbali ispettivi sono quelli da tempo precisati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento e percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni da lui rese; per quanto attiene invece la veridicità delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o dai terzi, i verbali ispettivi fanno fede sino a prova contraria, quest'ultima ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni (si tratta dei criteri espressi da Cass., 8 gennaio 2014 n. 166).

Questi criteri risultano ripetutamente confermati dalla successiva giurisprudenza di legittimità, tra le più recenti, ma comunque in piena conformità con questo orientamento consolidato, Cass. sez. lav., 25 ottobre 2018 n. 27088 secondo la quale:

"questa Corte afferma che i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. 11 maggio 2016, n.9632);

del pari consolidato è il principio per cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (conf., fra le tante, Cass.22 febbraio 2005)".

Rivestono il rango di prove piene, confutabili solo con la querela di falso, questi accertamenti effettuati dalla funzionaria [REDAZIONE] sui seguenti fatti da lei direttamente verificati:

- A) [REDAZIONE] dispone di una propria postazione presso gli uffici redazionali di [REDAZIONE] ed utilizza la strumentazione messa a disposizione dall'azienda (pc e telefono fisso) disponendo anche di una mail aziendale;
- B) [REDAZIONE] dispone di una propria postazione presso gli uffici, con pc e telefono fisso, anche lui ha la disponibilità di una mail aziendale e l'utilizzo per le spese di una carta di credito intestata a [REDAZIONE];
- C) Anche [REDAZIONE] dispone di una propria postazione presso gli uffici, con pc e telefono fisso;
- D) Sempre per [REDAZIONE] al momento del primo accesso ispettivo, dunque al 4 giugno 2014, non risultava né la comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego né la denuncia all'INPGI del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2 Ccnl Fieg Fnsi che le parti aveva concluso mesi prima con decorrenza dal 1 gennaio 2014.

Per quanto riguarda invece gli altri fatti, in particolare le dichiarazioni rese all'ispettore dagli interessati, occorre procedere ad una valutazione correlata di quanto affermato dai soggetti sentiti al momento delle dichiarazioni raccolte nel corso dell'ispezione e quanto invece dichiarato, con i limiti soggettivi di cui si è detto in premessa, nell'udienza del 27 aprile 2018, poiché in questa vicenda proprio la messa a confronto delle dichiarazioni rese dagli soggetti, in momenti e contesti diversi e su aspetti almeno parzialmente diversi, costituisce un passaggio essenziale dell'accertamento dei fatti che è l'oggetto della controversia.

[REDAZIONE] il 17 giugno 2014 dichiara in sede di ispezione, dopo aver precisato che l'inizio della sua collaborazione alla pubblicazione [REDAZIONE] risale all'anno 2002 e che aveva conseguito il tesserino di iscrizione all'ordine grazie a questa attività, aggiunge:

"In questi anni ho sempre lavorato in redazione, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall'azienda ad eccezione di un registratore digitale. Mi recavo in redazione ogni giorno per una media di sei o sette ore al giorno, con orario di lavoro dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00. Nei fine settimana segue gli eventi organizzati dall' [REDAZIONE] e dai suoi club federati, realizzando attività destinata alla rivista".

Aggiunge quindi che la scelta degli argomenti da trattare sulla rivista avviene sulla base di un "confronto" interno con [REDAZIONE] e con il comitato redazionale, che le manifestazioni da seguire gli vengono indicate da [REDAZIONE] che a sua volta recepisce le indicazioni dell' [REDAZIONE], descrive poi in questi termini la vicenda relativa alla conclusione del contratto di lavoro poi non comunicato agli organi competenti:

"Nel novembre 2013 ho sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato come art.2 del Ccnl Fieg Fnsi redatto con l'assistenza dei sindacalisti de [REDAZIONE] [REDAZIONE] e [REDAZIONE] aggiunge quindi che nonostante la conclusione del contratto, la società [REDAZIONE] non aveva emesso prospetti paga, aveva effettuato pagamenti mensili, in misura fissa come in precedenza, tramite bonifico bancario, era quindi insorto un contrasto tra lui e [REDAZIONE] quando questi, nel gennaio 2014, gli aveva chiesto di emettere fattura per la percezione del compenso mensile.

Nel caso di [REDAZIONE] non sono confrontabili le dichiarazioni rese allora con la testimonianza, essendo egli l'unico dei testi ammessi a non essersi presentato in udienza; di lui nelle prove testimoniali ha riferito [REDAZIONE] in questi termini: prima ha dichiarato "Posso dire che vedevo [REDAZIONE] praticamente ogni giorno in redazione con orari molto disparati, poteva star lì un'ora soltanto o trascorrervi l'intera giornata", poi, al momento della conferma delle dichiarazioni testimoniali, ha voluto precisare che quando ha detto "praticamente ogni giorno" intendeva invece dire "quasi ogni giorno".

"Intendo precisare che [redacted] C [redacted] è presente in redazione quotidianamente, per una media di circa 6/7 ore al giorno. Si occupava della redazione di articoli per le riviste [redacted] e [redacted]; era suo compito preparare i file che venivano poi inviati al grafico, come me veniva impiegato anche nei fine settimana per seguire gli eventi organizzativi dei club federati [redacted]".

Nella testimonianza [redacted] C [redacted] afferma: "Confermo che io non avevo nessun obbligo di presenza, come neppure credo [redacted] e [redacted]"; affermazione questa confermata anche dall'interessato.

Anche con riferimento a C [redacted], emerge un dato incontrovertibile: un impegno lavorativo della durata di diversi anni, certamente quelli presi ad oggetto dei rilievi da parte di INPGI, e la presenza costante sul luogo di lavoro con orario pieno per l'intera settimana e con impegni anche nei fine settimana, a fronte di un corrispettivo determinato in maniera fissa; unitamente a ciò, l'inserimento in un'organizzazione del lavoro in cui vengono impartite direttive sulle attività da svolgere e gli eventi da seguire da parte della direzione del giornale, [redacted] e [redacted] a.

Analoghe considerazioni sono riferibili anche a [redacted] C [redacted] che al momento dell'ispezione aveva reso queste dichiarazioni:

"A seguito della fine della collaborazione di [redacted] G [redacted] il mio impegno lavorativo si è fatto più intenso, frequento la redazione in media tre o quattro giorni la settimana, per una media di venti ore settimanali, talvolta nei week end seguo manifestazioni. Gli argomenti degli articoli sono talvolta proposti da me, altre volte indicati dal capo redattore [redacted] le manifestazioni mi vengono indicate da [redacted] (...) Dal 2010 ricevo un compenso indipendente dal numero di articoli realizzati".

Per C [redacted] l'unico elemento di effettiva differenziazione rispetto alle posizioni di [redacted] Z [redacted] e [redacted] G [redacted] è costituito dalla minore entità dell'orario lavorativo, come correttamente rilevato dall'INPGI che ha appunto fatto riferimento ad una prestazione di lavoro subordinato nella forma del part time per venti ore settimanali.

Per altro le osservazioni sin qui svolte e da cui emerge la presenza di plurimi indici confermativi della natura subordinata del rapporto, vanno anche correlate con la disponibilità degli strumenti e delle posizioni di lavoro dedicate ai singoli soggetti in forma esclusiva negli ambienti di lavoro della società opponente.

Infine, occorre considerare la posizione dell'ultimo dei soggetti interessati, [redacted] M [redacted], per cui l'INPGI ha ritenuto sussistente una posizione di lavoro parasubordinato.

Ha reso queste dichiarazioni al momento dell'ispezione:

"Dalla fine dell'anno 2013, dopo aver conseguito il tesserino di laurea, la mia collaborazione si è intensificata, in particolare mi reco in redazione in media tre giorni a settimana, con periodi di minore assiduità e picchi di quattro giorni in fase di chiusura mensile della rivista (...) porto in redazione il mio pc personale per l'attività di ricerca (...) non dispongo di una mail aziendale e non utilizzo il fisso aziendale".

Le dichiarazioni allora rese e non smentite da elementi contrari, confermano la correttezza dell'accertamento effettuato al momento dell'ispezione e la conseguente qualificazione del rapporto all'interno della parasubordinazione, perché connotato dalla continuità della prestazione, dal coordinamento stabile con il committente, dalla natura prevalentemente personale dell'attività svolta (art. 409 n. 3 c.p.c.).

Per le ragioni sin qui espresse viene rigettato il ricorso; seguono la soccombenza le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo.

Roma, 26 ottobre 2018

Il Giudice
dott. Claudio Cottatellucci

Claudio Cottatellucci

Depositato in Cancelleria:

Roma, il 26/10/18

IL CANCELLIERE B3
Claudio Cottatellucci



Alla domanda quale fosse l'impegno lavorativo del [REDAZIONE], ha risposto: "[REDAZIONE] scriveva articoli, ma almeno uno o due al mese, a livello di lavoro concreto non so dire".

Sempre di [REDAZIONE], riferiscono anche [REDAZIONE] e [REDAZIONE], per dire che non svolgeva l'attività in esclusiva e per affermare, alla domanda se nel periodo compreso tra il 1 agosto 2009 ed il 31 dicembre 2013 avesse obbligo di orario e svolgesse attività giornalistica quotidiana o lavori di redazione, che non aveva alcun obbligo di orario e svolgeva lavoro di redazione solo in maniera residuale.

Le dichiarazioni riguardanti [REDAZIONE] sono paradigmatiche dell'andamento di questo giudizio, perché palesemente illogiche e contraddittorie con gli altri accertamenti effettuati, e pongono seri dubbi sull'attendibilità di questi testi.

Quello che [REDAZIONE] dichiara durante l'ispezione è connotato da una notevole precisione e coerenza: descrive il suo lavoro che prosegue da anni con un impiego di tempo praticamente completo, che lo impegna anche nei fine settimana, secondo le direttive che riceve da [REDAZIONE] che di volta in volta gli indica quali eventi seguire; alla domanda posta in sede ispettiva se qualcosa fosse cambiato dopo la firma del contratto, risponde in senso negativo (con l'unica puntualizzazione che semmai c'era stato un incremento quantitativo delle richieste da parte della società).

Ora, che [REDAZIONE] abbia prima deciso la sottoscrizione del contratto (novembre 2013), quindi abbia cercato di tornare sulla sua decisione non dandone le comunicazioni dovute e chiedendo nel gennaio 2014 l'emissione di fattura come se il lavoro di [REDAZIONE] si potesse continuare a qualificare come prestazione di lavoro autonomo, prova in maniera chiara – se correlata con la dichiarazione di [REDAZIONE] per cui nulla era cambiato rispetto al periodo antecedente il novembre 2013 – che la prestazione lavorativa nel tempo oggetto dei rilievi dell'INPGI si era sempre svolta nella forma del lavoro subordinato, certo quella connotazione propria del lavoro giornalistico, quindi in quella forma attenuata della subordinazione che connota una prestazione lavorativa con un contenuto intellettuale che ne assicura e riconosce l'originalità e l'apporto creativo ed in cui il vincolo derivante dall'eterodirezione risulta necessariamente temperato dalla qualità del lavoro richiesto.

Per queste ragioni non vi è dubbio che la qualificazione della prestazione lavorativa di [REDAZIONE] all'interno della subordinazione abbia ricevuto in questo giudizio una convincente conferma.

Neppure vi è dubbio ad avviso di questo giudice - e le dichiarazioni rese su [REDAZIONE] rappresentano di questa valutazione un *test* inequivocabile - che quanto affermato in udienza da [REDAZIONE] e [REDAZIONE] sia del tutto privo di intrinseca attendibilità e che le loro dichiarazioni, palesemente contraddittorie, siano state mosse - anzi probabilmente preordinate - essenzialmente dall'intenzione di "scagionare" la [REDAZIONE] dall'obbligazione a cui si è opposta in questo giudizio, forse anche per le possibili conseguenze che il pagamento delle somme dovute all'INPGI potrebbe avere sulla loro stessa futura attività lavorativa.

Questo convincimento è rafforzato dalla correlazione delle dichiarazioni da loro rese prima durante l'ispezione e poi al momento dell'udienza, che ne segnala appunto la contraddittorietà.

[REDAZIONE] Ga [REDAZIONE] dichiara il 1 luglio 2014, dopo aver spiegato che la sua collaborazione era iniziata nel 2001 e si era intensificata nel settembre dell'anno successivo con l'acquisizione della redazione de [REDAZIONE]:

"Mi sono occupato principalmente de [REDAZIONE] per la quale scrivevo articoli, correggevo bozze, seguivo l'impaginazione grafica, facevo da inviato per reportage di eventi. Quotidianamente dedicavo la mia attività in media 7/8 ore, dal lunedì al venerdì e molto spesso anche nei fine settimana per le trasferte (...) Il mio compenso mensile era forfettario".

Sempre al momento dell'ispezione, [REDAZIONE] Z [REDAZIONE] aveva sentito l'esigenza di integrare le sue precedenti dichiarazioni con questa, riferita a [REDAZIONE] C [REDAZIONE], il giorno 14 luglio 2014 (in atti resistente doc. 11), in questi termini: